

PROCEDURE DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI I.C.I.

Dal 01/01/2007 è ammessa la compensazione dell'I.C.I. a credito con I.C.I. a debito.

MODALITÀ PER ACCEDERE ALLA COMPENSAZIONE

a) Al fine di poter accedere alla compensazione, il contribuente deve presentare apposita richiesta al Comune, utilizzando i moduli preposti dall'ufficio tributi .

In caso di compensazione con importi dovuti a seguito di notifica di avvisi di accertamento per infedele od omessa denuncia, la richiesta deve essere trasmessa al Comune entro 15 giorni dal ricevimento dell'avviso.

N.B.: Non è ammessa la compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di accertamento emessi dal Comune per il medesimo tributo, salvo che il contribuente abbia rinunciato ad impugnarli ovvero gli stessi siano divenuti definitivi, ed inoltre l'importo a credito deve obbligatoriamente essere uguale o superiore dell'importo complessivo degli avvisi notificategli.

b) A seguito del ricevimento della richiesta il Comune, accertata la sussistenza del credito, provvede ad inviare, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, al medesimo una comunicazione, dove specifica l'importo riconosciuto.

c) La compensazione del credito deve essere effettuata con il primo versamento ordinario utile del medesimo tributo, la cui scadenza sia successiva alla data della formale comunicazione dell'Ufficio Comunale di accertamento del credito, salvo che il contribuente non comunichi espressamente di volersi avvalere della compensazione con versamento ordinario avente scadenza successiva o con importi dovuti relativi ad avvisi di accertamento o liquidazione notificati.

d) Qualora le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza deve essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.

È facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate.

In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio al diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima richiesta della compensazione.

e) Il contribuente non può procedere alla compensazione del credito prima del ricevimento della comunicazione del Comune.

- f) Qualora ciò avvenga ed il Comune accerti che il credito non era del tutto od in parte spettante, il versamento dovuto sarà considerato omesso per la parte relativa al credito non riconosciuto.
- g) Nell'ipotesi in cui il contribuente non effettui la compensazione con il versamento così come individuato al comma c), è obbligato a darne comunicazione al Comune ai fini della corretta registrazione contabile.
- h) I medesimi termini di decadenza per il diritto al rimborso previsti dalle norme vigenti si applicano anche per i crediti richiesti in compensazione.